
Il segreto professionale per i Consulenti del Lavoro

di [Antonella Madia](#)

Publicato il 5 Novembre 2022

Il segreto professionale prevede il riserbo per i **Consulenti del Lavoro e altre tipologie di professionisti** sulle attività prestate e sulle informazioni che gli siano state fornite dal cliente, nonché su quelle di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza dell'incarico affidatogli.

La Legge n. 12/1979, che disciplina la **professione di Consulente del Lavoro**, prevede all'articolo 6 la **gestione del segreto professionale**, al quale – secondo la disposizione – si applica l'articolo 351 del Codice di procedura penale, nella sua versione del 1930. Deve però farsi riferimento – sulla base del Codice di procedura penale del 1989 – all'articolo 200 del Codice di procedura penale.

L'osservazione del segreto professionale è stata poi ribadita anche da parte del Codice deontologico professionale all'articolo 25, e comporta il rispetto da parte del Consulente del Lavoro di quanto è venuto a conoscenza in ragione della sua professione.

Tale argomento è stato ora trattato in un [Approfondimento del 18 ottobre 2022 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro](#), la quale ha fornito delucidazioni sia sul rispetto dell'obbligo/facoltà previsto, sia in quali casi si rischia di violare tale segreto professionale.

Analizziamoli insieme.

Il segreto professionale: i principi

Il segreto pro



Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti,
per i professionisti, ogni piano di
abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento